



Decreto Dirigenziale n. 38 del 21/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "CARROZZERIA PRATOLA" S.N.C. ATTIVITA': RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI. SEDE OPERATIVA: PRATOLA SERRA, VIA SAN GIOVANNI, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 1037900 del 30 dicembre 2010 il gestore in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda d'autorizzazione (successivamente completata con presentazione di tutti i previsti allegati, acquisiti al prot. n. 0813507 del 27 ottobre 2011) per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Pratola Serra, via San Giovanni, s. n.;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i-ter" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli obblighi recati dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0820329 del 31 ottobre 2011 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 24 novembre e, non essendo in grado di adottare determinazioni in assenza della maggioranza delle amministrazioni convocate, più volte rinviata, sempre con egual esito;
- CHE, fissata nuovamente al 7 febbraio 2012 in via definitiva, la seduta non si è celebrata, essendo stata disposta nello stesso giorno la chiusura di tutti gli uffici pubblici insistenti sul territorio provinciale di Avellino, giusta Ordinanza Prefettizia prot. n. 2612/Area V del 6 febbraio 2012;
- CHE era, nel frattempo, pervenuta il 19 dicembre 2011 documentazione integrativa, spontaneamente prodotta dal gestore ed acquisita in pari data al prot. n. 0959981, i cui contenuti appaiono sufficienti a soddisfare i rilievi mossi dall'A.R.P.A.C. e dall' A.S.L. in successive e diverse fasi procedurali;
- CHE il procedimento amministrativo è, pertanto, concluso senza che sia stato possibile, nell'appropriata sede, acquisire in via definitiva alcun parere dalle diverse amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), si procede ad emettere il presente provvedimento autorizzativo;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto della nota trasmessa con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011 al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore del richiedente l'autorizzazione per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Pratola Serra, via San Giovanni, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 11) la D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 839;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "CARROZZERIA PRATOLA" S.N.C. di M. & C. De Cicco, l'autorizzazione quindicennale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Pratola Serra, via San Giovanni, s. n.;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dallo scrivente con esito favorevole e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la

visione a quanti legittimati al controllo;

- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
- 6) di doversi subordinare la validità di tale adempimento all'insonorizzazione dei locali ove sono previste rumorosità per effetto delle lavorazioni;
- 7) di fissare in 90 giorni dall'avvio d'esercizio il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 8) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi relative a n. 1 campionamenti di tutte le emissioni;
- 9) di precisare che:
 - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 10) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 11) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 12) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 13) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 14) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 15) di notificarlo alla ditta "CARROZZERIA PRATOLA" S.N.C. di M. & C. De Cicco, sede di Pratola Serra, via via San Giovanni, s. n.;
- 16) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Pratola Serra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 17) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)